

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO

I lavoratori studenti hanno diritto di ottenere a richiesta:

- spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal presente contratto;
- di essere assegnati, se adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano i seguenti permessi retribuiti:

| | Medie | Medie superiori | Università |
|---|-------|-----------------|------------|
| PERMESSI PER ESAMI | | | |
| Permessi retribuiti per giorno d'esame | SI | SI | SI |
| Permessi retribuiti per "tempo di viaggio" * | SI | SI | SI |
| Ulteriore giorno di permesso retribuito precedente all'esame ** | NO | NO | SI |
| Permesso retribuito di 20 ore l'anno *** | SI | SI | SI |
| PERMESSI PER SOSTENERE ESAMI DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA, MEDIA SUPERIORE O ESAMI DI LAUREA | | | |
| Permesso di 8 giorni lavorativi (per una sola volta) **** | SI | SI | SI |

Università - comprese le c.d. "lauree brevi"

- * **scuola o università in località diversa da quella di residenza**
- ** **una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studio approvato dalla facoltà**
- *** **con esclusione di quelle a carattere artistico, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno. Va richiesto con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti.**
- **** **con esclusione di quelle a carattere artistico, usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare con almeno cinque giorni di anticipo**

Permesso straordinario NON retribuito

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono chiedere una sola volta per ciascun ciclo di studi (Medie, Medie superiori e Università) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati con almeno trenta giorni di anticipo.

I permessi retribuiti e non retribuiti possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico.

I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti .